



Regione Siciliana

*Il Presidente della Regione*

Ordinanza n. 18/Rif del 20 dicembre 2017

**Il Presidente della Regione**

*Misure straordinarie ed urgenti per l'incremento della potenzialità dell'impianto della Sicula Trasporti sito in c.da Coda di Volpe.*

**Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;

**Visto** il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ed in particolare l'articolo 107 "funzioni mantenute dallo Stato" e 108 "funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali" del rubricato "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

**Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare la parte prima contenente i principi inderogabili in materia di norme ambientali, e la parte quarta concernente la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati;

**Vista** la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 rubricata "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";

**Visto** il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti";

**Vista** la legge n. 124/2015 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

**Visto** il decreto ministeriale 27 settembre 2010 "criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica adrogazione del D.M. 3 agosto 2005" e ss.mm.ii.;

**Visto** il Titolo III bis Autorizzazione Integrata Ambientale del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 29 bis (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), 29 sexies (Autorizzazione Integrata Ambientale) e 29 nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore);

**Visto** il comma 1 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che "(...) qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

**Visto** l'art. 191, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 che testualmente recita: "Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali";

**Vista** la nota prot. n. 28514 del 1 dicembre 2017 con la quale il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel concedere l'intesa alla ordinanza n. 13/Rif del 1 dicembre 2017;

**Considerato** che in particolare il tavolo tecnico sull'esame delle procedure di biostabilizzazione dei rifiuti è stato istituito con decreto n. 1 del 23 dicembre 2016 dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità,

Ordinanza n. 18/Rif/2017

consentendo di procedere al monitoraggio dei processi di biostabilizzazione con l'attività di coordinamento dell'ARPA Sicilia;

**Visto** il decreto DDG n. 901 del 2 dicembre 2011 con il quale Dirigente del Dipartimento territorio e ambiente della Regione Siciliana ha integrato il decreto DRS n. 1004 del 1° ottobre 2009 di autorizzazione integrata ambientale per l'impianto IPPC della Ditta Sicula trasporti srl.

**Visto** il rapporto istruttorio prot. n. 1082 del 17 luglio 2009 del Servizio 2/VAS-VIA della Regione Siciliana relativo al "Progetto per la realizzazione di un impianto di biostabilizzazione della frazione umida di rifiuti urbani non pericolosi da attività di separazione della frazione secca ubicato in c.da Coda di Volpe nel Comune di Catania" nel quale vi è l'esclusione dalla procedura di VIA;

**Considerato** che la straordinarietà del sistema regionale della gestione dei rifiuti non riguarda solamente il sistema di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti ma riguarda anche l'impiantistica regionale;

**Considerato** che diversi gestori di impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti, sia pubblici sia privati, sulla base della suddetta disposizione, hanno presentato nei termini ivi indicati richieste di modifiche di A.I.A. e V.I.A. proponendo la realizzazione e l'ampliamento di specifici impianti per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti e la realizzazione di specifici impianti di compostaggio come previsti dal piano regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DEC-2012-0000125 del 11 luglio 2012;

**Considerato** che è necessario procedere con un'ordinanza del Presidente della Regione ex articolo 191, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006,

**Considerato** che i poteri contingibili ed urgenti di cui all'art.191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 vanno utilizzati contenendo l'esercizio dei medesimi nei limiti temporali più ristretti possibili;

**Vista** la Deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 3 ottobre 2016 con la quale il Governo regionale ha proceduto all'apprezzamento del "Piano stralcio per la realizzazione degli impianti di valorizzazione energetica della frazione residuale secca dei rifiuti urbani indifferenziati";

**Considerato** che il piano prevede l'avvio di ulteriori impianti per la gestione dei rifiuti;

**Rilevato** che sul territorio della Regione Siciliana continua ad essere acclarata la situazione di deficit nell'impiantistica regionale;

**Considerato** che l'impianto di trattamento meccanico biologico a servizio della discarica sita nel Comune di Catania/Lentini, gestito dalla ditta Sicula Trasporti srl effettua il trattamento della frazione umida di sottovaglio dei rifiuti prodotti da comuni appartenenti a diverse provincie del territorio regionale, corrispondente ad una quantità di rifiuti tal quale pari a circa 2.500 ton/giorno per effetto di ordinanze contingibili ed urgenti, con conseguente potenziale ricezione di circa 900,000 tonnellate annue;

**Vista** l'istanza presentata dalla Sicula trasporti acquisita agli atti della Regione con prot. n. 85349 del 12 dicembre 2017 avente ad oggetto la richiesta di assoggettabilità a VIA e di modifica dell'AIA per l'incremento di potenzialità dell'impianto di biostabilizzazione;

**Tenuto conto** che la su richiamata istanza è stata pubblicata sul sito della Regione Siciliana al fine di darne pubblicità e di ricevere le osservazioni dei soggetti interessati;

**Vista** la nota prot. n. 52031 del 13 dicembre 2017 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha convocato la conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri da parte degli Enti;

**Tenuto conto** che da quanto emerge dalla relazione allegata alla suddetta istanza della Sicula trasporti l'impianto, ferma restando la sua ricettività di 1.000.000 tonnellate annue alla tritovagliatura, grazie a miglioramenti tecnologici e gestionali è in grado di trattare con biostabilizzazione fino a 410.000 tonnellate anno;

**Vista** la nota presentata dalla Sicula Trasporti srl, acquisita al protocollo del Dipartimento Acqua e Rifiuti al n. 52324 del 14/12/2017, con la quale la ditta chiede la valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii, relativa al progetto di incremento di potenzialità fino a circa 390.000 t/anno dell'impianto di

Ordinanza n. 18Rif/2017

biostabilizzazione della frazione umida di rifiuti urbani non pericolosi;

**Visto** l'art. 3 *quinquies* del D.Lgs. n. 152/2006 ove si richiamano i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra enti al fine di assicurare omogenea tutela all'ambiente;

**Visto** l'articolo 178 del D.Lgs. 152/2006 che detta i principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica nella gestione dei rifiuti;

**Visto** l'articolo 182-bis D.Lgs. 152/2006 che prevede che lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati avvengano in conformità ai principi di autosufficienza e di prossimità con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di permettere lo smaltimento e il recupero in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta in modo da ridurre i movimenti dei rifiuti stessi;

**Considerato** che l'attuazione delle operazioni di smaltimento presso le discariche attualmente in esercizio, secondo modalità che garantiscono un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, rappresenta una soluzione necessaria ed urgente proprio a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

**Considerato** che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per consentire il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio regionale;

**Considerato** che prima di essere avviati a smaltimento i rifiuti indifferenziati devono essere sottoposti a trattamento negli impianti di TMB già esistenti e autorizzati o in altri impianti da individuare e autorizzare;

**Visto** che la direttiva 2008/98/UE stabilisce che *"gli Stati membri hanno l'obbligo, per quanto riguarda i rifiuti da sottoporre a trattamento, di prendere le misure necessarie affinché solo i rifiuti già trattati vengano collocati a discarica"* e che come chiarito dalla Commissione nel parere motivato prot. 9026 del 1/06/2012 inviato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/4021, *"il trattamento dei rifiuti destinati a discarica deve consistere in processi che, oltre a modificare le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorire il recupero, abbiano altresì l'effetto (art. 1 - Direttiva 1999/31/CE) di evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente nonché i rischi per la salute umana"* e ancora *"...un trattamento che consiste nella mera compressione e/o triturazione di rifiuti indifferenziati da destinare a discarica, e che non includa un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e una qualche forma di stabilizzazione della frazione organica dei rifiuti stessi, non è tale da evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi sulla salute umana..";*

**Visto** l'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE che impone ad ogni Stato membro di adottare le misure appropriate per la creazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di gestione dei rifiuti che tenga conto delle migliori tecniche disponibili e che limiti, per quanto possibile, la movimentazione degli stessi, al fine di scongiurare le ripercussioni negative sulla salute e sull'ambiente ad essi connesse, nonché risparmiare risorse, favorendo lo smaltimento dei rifiuti o il loro recupero *"in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica"*;

**Vista** la circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 dicembre 2017 prot. n. 17669 avente ad oggetto chiarimenti sul dm 27 settembre 2010;

**Considerato** che la continuità di esercizio dell'impianto della Sicula Trasporti S.r.l. è essenziale per evitare la interruzione del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti indifferenziati;

**Visto** il parere favorevole espresso dalla Città Metropolitana di Catania con nota prot. n. 63208 del 15 dicembre 2017 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e a cui si fa espresso rinvio;

**Visto** il parere espresso da ARPA Sicilia, di cui al verbale del 15 dicembre 2017 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e a cui si fa espresso rinvio per le prescrizioni;

**Vista** la nota prot. n. 86807 del 19/12/2017 del Servizio 1 - Valutazioni ambientali del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella quale *"si ritiene che l'estensione puramente gestionale proposta, limitatamente agli ultimi 15 giorni dell'anno 2017, di incrementare la potenzialità fino a 390.000 t/anno, considerato che dal 1 gennaio 2018 si inizierà ad operare nell'ambito della piena potenzialità già autorizzata pari a 315.000 t/anno, non debba essere assoggetta a VIA, non rientrando nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 dell'art. 6 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii (...)"*

Ordinanza n. 18Rsf/2017

**Considerato** che l'impianto in oggetto ha raggiunto i limiti autorizzati della capacità di trattamento per biostabilizzazione per l'anno 2017, con conseguente l'interruzione delle relative attività di trattamento;

**Considerato** che, ad oggi, come emerge dalle relazioni predisposte sull'argomento dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, non è possibile reperire una disponibilità ad accogliere in altri impianti pubblici o privati di smaltimento ubicati nel territorio regionale le quantità di rifiuti (circa 2.500 ton/die) che le citate ordinanze hanno previsto di recapitare presso l'installazione in oggetto;

**Considerato** che, pertanto, la revisione dei limiti di potenzialità autorizzata dell'installazione in oggetto riveste carattere di urgenza al fine di consentire la gestione per l'anno 2017 e scongiurare scompensi nelle annualità successive nelle more della definizione della procedura di riesame dell'AIA;

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

*(Incremento straordinario ed urgente della potenzialità dell'impianto gestito dalla Siculatrascporti S.r.l.)*

1. La Sicula Trasporti S.r.l., per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, è autorizzata - per l'operazione D8 di cui all' Allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006 - ad incrementare, sin dalla notifica del presente provvedimento, in via straordinaria ed urgente, la potenzialità dell'impianto di trattamento biologico sino a 390.000 tonnellate, nell'anno 2017, ovvero fino al 31 dicembre 2017.
2. La Sicula Trasporti S.r.l., per quanto riguarda il proprio impianto di biostabilizzazione, dovrà operare nel rispetto delle condizioni fissate nell'AIA, DRS n. 901 del 2011, nonché secondo le prescrizioni dettate dall'ARPA nel verbale della riunione tecnica tenutasi in data 15 dicembre 2017 così come citato in premessa.
3. La Sicula Trasporti S.r.l. dovrà effettuare i seguenti adempimenti, in deroga alle prescrizioni del decreto AIA, DRS n. 1004/2009, come successivamente modificato ed integrato dal DRS n. 901/2011:
  - all'utilizzo di tutte le aie dell'impianto di trattamento biologico per il trattamento della frazione umida di sottovaglio proveniente dal trattamento meccanico dei rifiuti indifferenziati prima del loro conferimento in discarica;
  - garantire all'atto del carico di ogni singola aia e per tutti i cicli di trattamento, il valore ottimale di densità apparente del rifiuto che non dovrà mai essere superiore al 0,7 ton/mc;
  - dovrà essere garantita la perfetta efficienza di tutti i presidi ambientali di cui l'impianto di che trattasi è dotato, in special modo dei sistemi di captazione ed estrazione del percolato e di contenimento delle emissioni diffuse e dovranno essere adottate specifiche modalità gestionali atte a minimizzare gli eventuali impatti ambientali;
  - la tariffa applicata dalla ditta per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo dovrà essere depurata della quota relativa all'ammortamento dell'impianto, tenuto conto che la capacità annuale autorizzata dello stesso è già stata raggiunta.
4. La Sicula Trasporti S.p.A., dovrà procedere all'abbancamento dei rifiuti trattati nel bacino della discarica autorizzata con decreto AIA n. 649/2012.
5. Il gestore dovrà garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di igiene pubblica ed ambientale nonché di sicurezza sul lavoro.
6. La Città Metropolitana di Catania e l'ARPA Sicilia dovranno svolgere una adeguata attività di controllo con riferimento alla applicazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 197 del D.Lgs. n. 152/2006.

## **DISPONE**

La comunicazione della presente ordinanza con effetto di notifica:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Ordinanza n. 18Rif/2017

- al Ministro della Salute;
- al Ministro delle Attività produttive;
- al Ministro dell'Economia;
- al Capo della Protezione Civile Nazionale;
- alla Prefettura di Catania;
- all'Assessore Regionale alle Autonomie locali;
- all'Assessore Regionale all'Energia e ai servizi di pubblica utilità;
- al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- alla Direzione generale dell'ARPA Sicilia;
- all'ARPA struttura territoriale di Catania;
- all'ASP di Catania;
- alla Città Metropolitana di Catania;
- alle S.R.R. costituite nel territorio della Regione Siciliana;
- al Gestore IPPC Sicula Trasporti S.r.l.;
- a tutti gli altri Enti coinvolti dagli effetti della presente ordinanza.

La pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha in ogni caso valore di notifica legale.

AI FINI DELL'INVIO E RICEZIONE DELLE COMUNICAZIONI AFFERENTI LE ATTIVITA' DISCENDENTI DALLA PRESENTE ORDINANZA SI FA' RIFERIMENTO AI SEGUENTI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA:

ORDINARIA : [SEGRETERIA.DAR@REGIONE.SICILIA.IT](mailto:SEGRETERIA.DAR@REGIONE.SICILIA.IT)

CERTIFICATA : [DIPARTIMENTO.ACQUA.RIFIUTI@CERTMAIL.REGIONE.SICILIA.IT](mailto:DIPARTIMENTO.ACQUA.RIFIUTI@CERTMAIL.REGIONE.SICILIA.IT)

#### RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.



**Il Presidente**  
MUSUMECI